

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER RICHIESTE DI SOSPENSIONE RATE

**D.L. 17 marzo 2020 "Cura Italia" - Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19**

### PREMESSA

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) l'epidemia da COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese (**microimprese e PMI** come definite dalla Raccomandazione della CE n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) aventi sede in Italia, possono avvalersi del diritto di richiedere al soggetto finanziatore **la sospensione del pagamento delle rate** dei mutui/finanziamenti **sino al 30 settembre 2020**.

Possono beneficiare della specifica misura le imprese le cui **esposizioni debitorie non siano**, alla data del 17 marzo 2020, **classificate come esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

### SOSPENSIONE RATE

**La richiesta di sospensione potrà riguardare**, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti:

- **l'intera rata** (quota interessi e quota capitale)
- **la sola quota capitale**

A seguito della sospensione, in entrambi i casi, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Microcredit.it Srl per l'adempimento delle obbligazioni a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

### SOSPENSIONE DELL'INTERA RATA

In caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e, per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione, verrà applicato il tasso di interesse contrattualmente concordato al debito (capitale) residuo alla data di sospensione.

In tal caso, gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) dilazionandoli a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, fino alla fine dell'ammortamento medesimo.

Il piano di ammortamento così modificato, quindi, prevedrà il relativo incremento dell'importo delle rimanenti rate non oggetto di sospensione.

## SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE

In caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattualmente concordati sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**La sospensione** (sia essa relativa all'intera rata piuttosto che alla sola quota capitale) **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- la modifica dei tassi applicati al finanziamento
- la richiesta di garanzie aggiuntive

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento. **La sospensione non comporta in alcun modo la novazione del contratto medesimo.**

**La richiesta di sospensione è oggetto di valutazione da parte del competente Organo di Microcredit.it srl.** La mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, comunque, comporta il diniego della richiesta.

L'esito della richiesta sarà sempre comunque comunicato tempestivamente al richiedente.